



Citta' di Castellammare di Stabia
Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA SINDACALE N°: 98/2021

N. Protocollo:14902/2021 del 05/03/2021

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ex Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D. Lgs. n 267/00

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Città di Castellammare di Stabia;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", e, in particolare, l'art. 1 a mente del quale "(omissis) 8. *È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis). 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, pubblicato nella GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2021, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e le ordinanze Sindacali in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza sindacale n. 82 del 26/02/2021;

RICHIAMATA, infine, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 6 del 27 febbraio 2021 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche*” con la quale è stata disposta “*Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della Regione Campania*” la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia (sistema integrato 0 – 6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, che, tra l'altro, prevede:

- l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologia o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'obbligo che nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- che nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, possa essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;

CONSIDERATO l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica che ha portato ad un significativo incremento dei casi sul territorio comunale, con una percentuale dei nuovi positivi pari al 20,53%, come da comunicazione della Regione Campania del 01/03/2021, agli atti di ufficio;

RILEVATO che, nel corso del mese di febbraio, gli esiti dei tamponi afferenti alla diffusione epidemiologica del virus, registrano una particolare contagiosità soprattutto dei giovani, e in particolare di quelli di età compresa tra i 14 ed i 24 anni;

SENTITI i rappresentanti territoriali dell'ASCOM;

RITENUTO che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenzia l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del

Covid-19;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale "[...] *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante "*Interventi d'urgenza*", dispone "[...] *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza **COVID-19**, per il periodo intercorrente **da sabato 6 marzo 2021 e fino a domenica 14 marzo 2021**:

- dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di ogni giorno, è fatto divieto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni compiuti di circolare sul territorio comunale, fatti salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, comprovati mediante apposito modulo di autocertificazione. Per i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni l'autocertificazione deve essere controfirmata da colui che esercita la patria potestà o la tutela legale. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza;
- dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, per la totalità della popolazione, sono consentiti, sul territorio comunale, esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, comprovati mediante apposito modulo di autocertificazione. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza;
- l'attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari, edicole, esercizi in modalità *self-service* - distributori di bevande *et similia*) è consentita fino alle ore 18.00;
- l'apertura delle tabaccherie è consentita fino alle ore 18.00; restano comunque in funzione i distributori automatici posti all'esterno degli stessi;
- l'apertura delle aree di rifornimento di carburante è consentita fino alle ore 18.00; restano comunque in funzione i distributori automatici;
- è consentita la vendita con consegna a domicilio dalle ore 18.00 alle ore 22.00 per gli esercizi di vendita di generi alimentari e per gli esercizi di vendita di saponi, detersivi e affini (codice ATECO 47.78.60);
- la chiusura delle attività dei mercati rionali del quartiere "San Marco" e "Savorito".

Restano consentite le attività di vendita all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Via Virgilio, con accesso dalle ore 03.00 alle 6.00 riservato ai soli operatori economici e con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- accesso dei Commissionari per l'apertura degli stand e preparazione merci alle ore 01.00;
- accesso degli operatori commerciali dalle ore 03.00 fino alle ore 06.00 con chiusura cancelli;
- alle ore 07.00 chiusura operazioni di vendita.

Il personale del mercato consentirà l'accesso ai soli mezzi di servizio per la pulizia e lo

smaltimento dei rifiuti.

I Commissionari potranno accedere con propri mezzi, per le operazioni di carico/scarico merci, dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

I Commissionari e gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza previsti dal sopraccitato decreto.

- le farmacie e le parafarmacie continueranno ad osservare il loro orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid;
- l'asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) è consentito dalle ore 5.00 alle ore 18.00. La ristorazione con consegna a domicilio è consentita dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00. Non è consentita la consegna a domicilio per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina);
- è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto;
- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite fino alle ore 18.00;
- l'apertura al pubblico degli studi professionali (tra cui quelli sedi di patronati, sindacati e associazioni di categoria) è consentita fino alle ore 18.00, eccezion fatta per gli studi di tipo sanitario e veterinario la cui apertura è consentita senza limiti di orario;
- l'apertura al pubblico delle agenzie immobiliari è consentita fino alle ore 18.00;
- l'accesso alla Villa Comunale e agli arenili è consentito dalle ore 6.30 alle ore 8.30, esclusivamente per l'attività sportiva individuale;
- agli esercizi commerciali al dettaglio e a tutti gli uffici pubblici e privati di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a disposizione degli avventori idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani prima dell'accesso all'esercizio e prevedere misure di ingresso contingentate o su prenotazione assicurando che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, si fa obbligo di inibire l'accesso all'attività, con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

DISPONE

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data **da sabato 6 marzo 2021 e fino a domenica 14 marzo 2021**;
- che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, nonché le ulteriori disposizioni ministeriali, statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città;
- che la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
- che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di

competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al dirigente del servizio SUAP, al dirigente della Polizia Locale;

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* e in "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Citta' di Castellammare di Stabia, 05/03/2021

IL SINDACO

Ing. GAETANO CIMMINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)